

eventi, i fatti iniziali e finali risultano più salienti rispetto a quelli centrali). Tra i fattori relativi al testimone un posto importante spetta sicuramente allo stato emotivo vissuto dal soggetto nel momento in cui percepisce l'evento. La situazione di stress determina un restringimento del campo di attenzione, che focalizza solo su alcuni dettagli, con un conseguente peggioramento dell'accuratezza percettiva nel suo complesso. Oltre allo stato emotivo, anche le conoscenze e le precedenti esperienze del testimone possono influenzare la percezione dell'evento o persone che ne sono protagoniste. Le informazioni post-evento tipo:

- percezioni e giudizi di altre persone che erano presenti al momento del fatto,

- notizie che il soggetto può aver avuto da varie fonti in tempi successivi al fatto stesso,

- elementi che emergono dai primi colloqui con la polizia o con gli avvocati possono influenzare ed alterare la memoria così come il livello di conoscenza e competenza che il testimone attribuisce a colui che fornisce l'informazione fuorviante.

“La capacità di recuperare informazioni dalla memoria a distanza di tempo varia in funzione di numerose variabili, tra cui le condizioni di percezione iniziale, le abilità cognitive del soggetto, il suo grado di coinvolgimento e il numero di volte in cui al soggetto viene chiesto di ricordare tali informazioni. La fedeltà del ricordo dipende inoltre dal tempo intercorso tra l'acquisizione e il recupero, in quanto oltre un certo arco di tempo il ricordo perde la sua stretta connessione con il dato originario. Il ricordo diviene quindi meno preciso, meno affidabile, impoverito nei dettagli oppure arricchito di particolari che non sono quelli realmente percepiti, ma che derivano da processi di rielaborazione e integrazione di vario tipo”.² Per recuperare le informazioni dalla memoria a lungo termine si possono usare diverse tecniche come il riconoscimento, la rievocazione libera (si chiede al soggetto di esporre liberamente i dati che ricorda), la rievocazione guidata (vengono forniti al soggetto degli stimoli che dovrebbero aiutarlo a ritrovare nella memoria le informazioni). Generalmente un testimone è

chiamato a descrivere ciò che ha visto e a ricordare caratteristiche e particolari. La percezione del volto e la sua conseguente memorizzazione avviene, secondo alcuni autori, attraverso una percezione dell'insieme e non della somma delle singole parti che lo compongono, ecco perché di norma la vittima riesce a descrivere l'insieme del volto ma non il naso, la bocca, il mento... La memoria uditiva ha un ruolo secondario, una testimonianza verte su una complessa serie di fattori e informazioni di cui i suoni, le voci, i rumori, infatti, sono un complemento e non la parte essenziale. Ha, infine, un ruolo decisamente marginale la memoria di odori e ciò è dovuto anche alla scarsa capacità dei soggetti di sfruttare questo canale sensoriale. Alcuni fattori possono influenzare l'attendibilità del testimone, in particolare, la malattia mentale (generalmente una persona malata di mente viene ascoltata come testimone solo quando la patologia non compromette in modo radicale la sua corretta percezione della realtà; in ogni caso viene ascoltato se è la vittima del reato), l'età e il ruolo che il soggetto riveste all'interno del processo. Violenze sui bambini, maltrattamenti in famiglia, abusi, sequestri di persona, purtroppo, sono frequenti e vedono i minori o come vittime o come testimoni. La legge prevede che soltanto chi ha compiuto, almeno 14 anni può testimoniare sotto giuramento. Ma i risultati di diverse sperimentazioni concordano nel ritenere che “a 12 anni circa, i ragazzi, sono capaci di percepire, interpretare e riportare un evento, o una serie di eventi, nello stesso modo intelligente di un adulto, almeno in certe situazioni” (Cohen e Harnick, 1980).³ “Ricerche recenti hanno indicato che i bambini al di sotto dei 12 anni sono in grado di riportare nella giusta successione le azioni principali di un evento, anche nel caso che si sia trattato di un evento stressante (Goodman, Aman e Hirschman, 1987; Peters, 1987)”.⁴ Nel complesso tutti i più recenti contributi di ricerca, sia teorici che sperimentali, giungono alla conclusione che i bambini sono testimoni migliori di quello che comunemente si ritiene e ciò perché “essi subiscono meno degli adulti l'influenza di una serie di fattori di disturbo derivanti dall'accumulo di esperienze precedenti e dalla formazione di stereotipi e pregiudizi” (Ceci, Ross e Toglia, 1989).⁵ Non a caso, forse, la

legge 54/2006 prevede la possibilità di ascoltare i minori che hanno compiuto 12 anni. Proseguendo, poi, nell'analisi di questo provvedimento possiamo notare che, come già accennato, la norma è carente sui criteri e modalità che il giudice dovrebbe utilizzare per ascoltare il minore, chiaramente un intervento complesso che richiede capacità particolari da parte dell'interlocutore che deve riuscire a stabilire con il minore una relazione empatica, creare uno spazio su misura per lui, usare un linguaggio appropriato all'età della persona che ha davanti, cercare di sentire quelli che sono i suoi bisogni e sentimenti. Ulteriori problemi sono legati, poi, alle reazioni del minore di fronte al giudice, infatti la situazione di interrogatorio può creare difficoltà, l'incontro in Tribunale può essere vissuto come un momento solenne, angosciante, paralizzante. Inoltre le risposte del minore possono essere fuorviate dalle dinamiche relazionali che il bambino o adolescente ha con i propri genitori: se il bambino è emotivamente, ancora, da loro dipendente potrebbe non esprimere veramente le sue scelte e le sue opinioni ma riferire quelle di mamma e papà, altre volte addirittura il suo comportamento potrebbe essere dettato da motivi di ritorsione e rancore verso un genitore, nel caso, poi, di una separazione di fatto, il minore potrebbe semplicemente desiderare di mantenere la situazione invariata indipendentemente dalla sua “qualità”. Per cercare di ridurre questi problemi potrebbe essere utile preparare il minore all'incontro con il giudice attraverso l'ausilio di consulenti tecnici capaci di accertare la sua situazione psicologica. Tale mezzo è utilizzato all'interno dell'audizione protetta caratterizzata da alcuni aspetti metodologici. L'audizione protetta, il cui scopo principale è quello di riconoscere al minore, che ha subito un abuso, il diritto di testimoniare, cercando di ridurgli le fonti di stress psicologico, può essere richiesta dall'Autorità giudiziaria minorile che deve individuare un ausiliario esperto o nei migliori dei casi fare riferimento a una struttura specializzata in grado di fornire uno spazio “neutro” idoneo all'ascolto. Ricevuto l'incarico di audizione protetta, l'esperto deve procedere a raccogliere una serie di dati utili per effettuare l'ascolto. Tali dati riguardano il sesso, il nome, il cognome, l'età al momento dei fatti e l'età al momento dell'audizione della vittima e dell'imputato, il capo d'im-

² Patrizia Catellani e Daniela Pajardi: “La testimonianza”, in Assunto Quadrio (a cura di), *Psicologia e problemi giuridici*, n. 2, Giuffrè, Pag 215

³ Ibidem, Pag 234

⁴ Ibidem, Pag 234

⁵ Ibidem, Pag 235